

Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di XXXXXXXXXX del XX.XX.23 e notificato il XX.XX.24, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 5.11.24, il sig. _____ ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, così come previsto e disciplinato dall'art. 23 comma 1 bis D.lgs 30/07, ovvero, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. D.lgs 286/98.

Esponava il ricorrente: di essere figlio della Sig.ra XXXXXXXXXXXX, coniugata e convivente con il cittadino italiano XXXXXXXXXXXX; riferiva di convivere anch'egli nel nuovo nucleo familiare della madre e dichiarava di avere, nella sua qualità di familiare ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.b) n.3 del D.Lgs 30/07, domandato, in data 10.3.22, alla Questura di XXXXXXXX il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La Questura di XXXXXXXX emetteva un preavviso di rigetto evidenziando che non risultavano integrati i presupposti di cui agli artt. 30 comma 1 lett. c) e 29 comma 1 D.Lgs. 286/98, non essendo il ricorrente un familiare ricongiungibile, e nemmeno quelli di cui all'art. 10 D.Lgs. 30/2007, sia per la mancanza della prova del rapporto di parentela, sia per l'insufficienza dei redditi familiari del Sig. XXXXXXXX.

Il provvedimento finale, del 24.10.23, nel rigettare la domanda avanzata, reiterava le motivazioni sopra elencate, evidenziando inoltre la mancanza di prova del rapporto di parentela tra il ricorrente e la Sig.ra XXXXXXXXXXXX.

Ciò premesso il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto, per i motivi che verranno illustrati in prosieguo, chiedendo altresì, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno, malgrado la regolarità della notifica (si vedano i documenti depositati con la nota 21.11.24), non si è costituito in giudizio e viene qui dichiarata la sua contumacia.

Alla fissata udienza del 21 gennaio 2025 compariva la difesa del ricorrente che insisteva sulle domande avanzate rinunciando, stante la domanda subordinata, ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c.

Ritiene il Tribunale che la domanda principale avanzata debba essere accolta, condividendosi l'interpretazione resa dalla difesa in merito al nuovo testo di cui all'art. 23 D.Lgs 30/07.

Innanzitutto, deve essere sottolineato che, dalla documentazione prodotta (doc. 6 e 7), si evince che XXXXXXXXXX, moglie del cittadino italiano XXXXXXXXXX, è la madre del ricorrente, avendo perduto il cognome _____ dopo il divorzio dal suo precedente marito, padre del ricorrente.

Inoltre, nessun dubbio vi è sul fatto che il ricorrente rientri, testualmente, nella nozione di familiare di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) n.3 D.Lgs 30/07.

L'art. 23 D.Lgs 30/07 (nella sua nuova formulazione introdotta dall'art. 18 ter D.L. 69/03, convertito, con modificazioni, nella L. 103/23) la cui applicazione viene invocata dal ricorrente, ribadisce, innanzitutto, che le disposizioni di tale decreto si applicano, se più favorevoli, ai familiari stranieri di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. Mentre, a favore dei familiari stranieri del cittadino italiano c.d. statico (cioè del cittadino che ha sempre dimorato in Italia), la norma introduce una nuova tipologia di permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinandone i presupposti e la durata, così come evidenziato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 400.B del 13.9.23.

In particolare, il comma 1 bis dell'articolo citato prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 5, comma 8 D.Lgs 286/98, della durata di 5 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Trattasi, quindi, di un permesso di soggiorno per il cui rilascio non è richiesta altra verifica se non quella relativa alla qualità di effettivo familiare, da accertarsi ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e che prescinde da qualsivoglia requisito reddituale. Ed infatti, il comma 1-bis non rinvia al d.lgs. n. 30/2007 e, pertanto, per ottenere il permesso di soggiorno previsto da tale disposizione, il familiare non deve più provare che il cittadino italiano integri le condizioni di cui all'art. 7 D.Lgs 30/07.

Sussistono pertanto i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno domandato in via principale.

Le spese di lite, in considerazione della novità della questione, devono essere dichiarate non ripetibili.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis D.Lgs 30/07.

Dichiara le spese di lite non ripetibili.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 27.1.25

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Il Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXX